



Decreto n.15

## *Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*

### *IL SEGRETARIO GENERALE*

**VISTA** la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'art. 15, comma 5 e l'art. 19;

**VISTO** il D.P.C.S. 15 febbraio 2005, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 14 del 18 maggio 2006, di ripartizione della dotazione organica complessiva del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, della giustizia amministrativa con il quale, al fine di conseguire le riduzioni di spesa previste dall'art. 1, comma 93, della legge 311/2004, si è dato atto della necessità che il Segretario generale del Tar del Piemonte estenda la propria competenza anche sul Tar della Valle d'Aosta;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 32, in data 12 giugno 2007, con il quale sono stati determinati i criteri generali e le modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

**VISTA** la circolare n.10 in data 19 dicembre 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante i criteri per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la loro durata e la valutazione dei dirigenti;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.7/B in data 6 febbraio 2012, concernente il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR;

**VISTI** i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'area A.1, per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, sottoscritti rispettivamente, in data 21 aprile 2006 e in data 12 febbraio 2010;

**VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

**VISTO** il decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122, ed in particolare l'art.9, comma 1, sul contenimento delle spese in materia di impiego pubblico;

**VISTO** il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

**VISTO** il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n.125, concernente disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114, concernenti misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

**VISTO** il decreto legge n.168 del 31 agosto 2016, convertito nella legge 25 ottobre 2016 n.197, ed in particolare l'art.9 che ridetermina, secondo la tabella "A" allegata al decreto, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

**VISTO** il proprio decreto n.14 in pari data, con il quale la dott.ssa Nadia Palma, nata a Melito di Porto Salvo il 10 febbraio 1961, Segretario comunale di fascia "A", transita per mobilità ed è inquadrata nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia della Giustizia amministrativa con decorrenza 1° febbraio 2017;

**RITENUTO** di poter conferire alla dott.ssa Nadia Palma, sulla base dei titoli culturali e professionali risultanti dal curriculum, la titolarità dell'incarico di Segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sedi di Torino e di Aosta;

**SENTITI** il Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Direttore generale delle risorse umane ed organizzative;

## **DISPONE**

### *Articolo 1*

#### *(Conferimento dell'incarico)*

A far tempo dal 1° febbraio 2017, alla dott.ssa Nadia Palma, inquadrata dalla medesima data nel ruolo dei dirigenti della Giustizia amministrativa, è conferito l'incarico di Segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sedi di Torino e di Aosta, tenuto conto dei requisiti culturali e professionali.

### *Articolo 2*

#### *(Oggetto dell'incarico)*

Il Segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sedi di Torino e di Aosta, ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti individuati dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005 e dall'art.17 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.7/B del 6 febbraio 2012.

### *Articolo 3*

#### *(Obiettivi da conseguire)*

Gli obiettivi correlati all'incarico suddetto sono:

- l'adozione di misure che, valorizzando le risorse e gli strumenti disponibili, consentano di raggiungere risultati positivi nell'attività di supporto alle funzioni giurisdizionali, realizzando, in particolare, a livello organizzativo una proficua attività di collaborazione con i magistrati nelle operazioni materiali di ricerca e di studio;
- il miglioramento dei livelli di comunicazione con l'utenza esterna sotto il profilo della tempestività e della completezza delle informazioni fornite;
- l'attivazione e/o l'affinamento di criteri operativi utili per accelerare la definizione dei giudizi pendenti ed eliminare o ridurre l'eventuale arretrato;
- l'utilizzo degli strumenti informatici, al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente espletamento dei compiti attribuiti all'ufficio;
- la razionale distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale assegnato al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sedi di Torino ed Aosta;
- la cura diligente e tempestiva della pubblicazione sul sito informatico della giustizia amministrativa delle pronunce giurisdizionali;
- l'adozione delle misure occorrenti per adeguare la sicurezza degli uffici ai livelli stabiliti dalla legge, con riferimento alle disposizioni relative ai datori di lavoro.

Con riferimento agli obiettivi connessi con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza, si richiamano gli obblighi di trasmissione dei dati di seguito indicati, ai fini della loro pubblicazione da parte dell'Ufficio centrale a tanto preposto, nelle more dell'adozione di un sistema di gestione in autonomia finalizzato anche alla loro pubblicazione:

- dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali (art.14 del d.lgs n.33/2013);
- dati concernenti i beni immobili posseduti e la gestione del patrimonio (art.30 del d.lgs n.33/2013);
- dati riferibili ai procedimenti ed ai provvedimenti amministrativi (art.23 del d.lgs n.33/2013);
- dati relativi alla regolare attuazione dell'accesso civico (art. 5 e 43 del d.lgs n.33/2013);
- dati relativi ai contratti pubblici, lavori servizi e forniture (art. 37 del d.lgs n.33/2013);
- dati concernenti i processi di pianificazione e di realizzazione delle opere pubbliche attinenti alla sede del Tribunale (art.38 del d.lgs n.33/2013);
- dati concernenti la pubblicità di tutti gli atti di gara (art. 29 del d.lgs n.50/2016).

#### *Articolo 4*

##### *(Durata dell'incarico)*

L'incarico è conferito per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° febbraio 2017 e fino al 31 gennaio 2020.

#### *Articolo 5*

##### *(Disciplina applicabile)*

Al rapporto di lavoro derivante dall'incarico si applicano le disposizioni del vigente C.C.N.L. del personale dirigenziale dell'Area 1 del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006- 2009 stipulato in data 12 febbraio 2010, nonché le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti dello Stato e, in via residuale, le norme del Codice Civile.

Nell'ambito del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, è sempre possibile, con il consenso dell'interessato, assegnare il dirigente ad altro incarico dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 20 gennaio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE